



Aziende alberghiere - dirigenti

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE

Indice:

28/11/2023 CCNL
12/09/2023 CCNL Verbale di accordo
21/10/2021 CCNL Verbale di accordo
11/11/2019 CCNL Verbale di accordo
15/03/2017 CCNL Verbale di accordo
21/12/2016 CCNL Verbale di accordo
27/01/2000 CCNL Testo definitivo
31/10/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
03/07/1995 CCNL Testo definitivo
20/07/1994 CCNL Accordo di rinnovo

28/11/2023

Verbale di stipula

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di ottobre, in Roma tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,

visto

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende alberghiere del 24 giugno 2004 nonché gli accordi del 30 novembre 2007, 16 novembre 2011, 21 dicembre 2016, 11 e 18 novembre 2019, 30 luglio 2021 e 28 novembre 2023,

premesso che le Parti:

- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;

- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti ;

- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti .

Tutto ciò premesso,

è stipulato il presente Testo Unico contrattuale 28 novembre 2023, per i Dirigenti di aziende alberghiere .

TITOLO IV - WELFARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Articolo 28 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.

2. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle aziende alberghiere o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro .

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,86%(1) a decorrere dal 1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all'1%, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 2,39% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale previsto dallo Statuto del Fondo Mario Negri(2). Tale contributo è elevato al 2,43% a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 2,47% dal 1° gennaio 2025.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti come definiti al successivo articolo 32, commi da 1 a 3, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%(3) della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo "Mario Negri".
11. Il Fondo Mario Negri accetterà la devoluzione del credito welfare contrattuale e dell'eventuale credito welfare aziendale, nei limiti di un valore massimo fissato in euro 5.000,00 annui. Il credito welfare devoluto al Fondo Mario Negri include una quota di contributo integrativo fissato nella misura del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente sarà quindi diminuito del suddetto contributo.
12. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
13. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.

Note

- (1) Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007; all'11,15% dal 2008; all'11,35% dal 2009; all'11,65% dal 2010; al 12,35% dal 2018.
- (2) Il contributo integrativo è pari all'1,48% a decorrere dal 1° gennaio 2003; all'1,50% dal 2004; all'1,52% dal 2005; all'1,54% dal 2006; all'1,74% dal 2007; all'1,76% dal 2008; all'1,78% dal 2009; all'1,80% dal 2010; all'1,84% dal 2011; all'1,87% dal 2012; all'1,91% dal 2013; all'1,95% dal 2014; all'1,99% dal 2015; al 2,03% dal 2016; al 2,07% dal 2017; al 2,11% dal 2018; al 2,15% dal 2019; al 2,19% dal 2020; al 2,31% dal 2021; al 2,35% dal 2022.
- (3) Contributo pari al 2,84% a decorrere dal 1° gennaio 2004; al 3,00% dal 2007; al 3,30% dal 2008; al 3,60% dal 2009; al 3,90% dal 2010; al 3,97% dal 2016; al 4,05% dal 2017.

Articolo 29 - Previdenza integrativa individuale Associazione "Antonio Pastore"(1)

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza individuale.
2. L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione nonché, all'esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in euro 4.493,16 in ragione d'anno. A decorrere dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 3.986,56 in ragione d'anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a euro 774,72, sempre in ragione d'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrattuale "Infortuni", ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del presente CCNL. Il relativo premio è inserito nel contributo annuo dovuto dalle aziende all'Associazione Antonio Pastore ed è pari ad euro 287,00 per l'anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all'Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
5. Ai dirigenti di cui al successivo articolo 32, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
6. Il contributo versato all'Associazione Antonio Pastore è finalizzato all'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
7. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi

compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità .

Nota

(1) Articolo sostituito dall'accordo 30 luglio 2021 (cfr. allegato M). Il comma 4 inserito in fase di redazione del testo unico, per recepire le disposizioni dell'accordo 25 febbraio 2022 (cfr. allegato L).

12/09/2023

Verbale di stipula

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di settembre in Roma tra AICA-Associazione Italiana Confindustria Alberghi e MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
[...]

Art. 3 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

L'articolo 28 del CCNL è modificato come segue:

"Art. 28 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)"

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.

2. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro .

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo .

5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,86% (1) a decorrere dal 1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all'1%, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.

6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 2,35% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale (2). Tale contributo è elevato al 2,39% a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 2,43% a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 2,47% dal 1° gennaio 2025.

7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti come definiti all'articolo 5, commi da 1 a 3, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13% (3) della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.

8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.

9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.

10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° febbraio 2014, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo "Mario Negri".

11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità .

12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento .

Note

(1) Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007; all'11,15% dal 2008; all'11,35% dal 2009; all'11,65% dal 2010; al 12,35% dal 2018.

(2) Il contributo integrativo è pari è pari all'1,48% a decorrere dal 1° gennaio 2003; all'1,50% dal 2004; all'1,52% dal 2005; all'1,54% dal 2006; all'1,74% dal 2007; all'1,76% dal 2008; all'1,78% dal 2009; all'1,80% dal 2010; all'1,84% dal 2011; all'1,87% dal 2012; all'1,91% dal 2013; all'1,95% dal 2014; all'1,99% dal 2015; al 2,03% dal 2016; al 2,07% dal 2017; al 2,11% dal 2018; al 2,15% dal 2019; al 2,19% dal 2020; al 2,31% dal 2021.

(3) Contributo pari ai 2,84% a decorrere dal 1° gennaio 2004; al 3,00% dal 2007; al 3,30% dal 2008; al 3,60%

dal 2009; al 3,90% dal 2010; al 3,97% dal 2016; al 4,05% dal 2017.

21/10/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/10/2021, tra l'AICA e MANAGERITALIA si è stipulato l'accordo di proroga, con modificazioni, del CCNL per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'associazione italiana confindustria alberghi (AICA).

Il presente Accordo di proroga decorre dall'1/1/2020, fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2021.

Art. 28 Previdenza complementare Fondo Mario Negri

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.
2. Il Fondo Mario Negri rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dall'1/1/2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro pari al 12,35% a decorrere dall'1/1/2018 e al 12,86% a decorrere dall'1/10/2021 e del contributo a carico del dirigente pari all'1% calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dall'1/1/2019, al 2,15%, a decorrere dall'1/1/2020, al 2,19%, a decorrere dall'1/1/2021, al 2,31%, della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti all'articolo 5, commi da 1 a 3, a decorrere dall'anno 2018, è pari ai 4,13% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dall'1/2/2014, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo Mario Negri.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito Regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.

Art. 29 Previdenza integrativa individuale e coperture assicurative (Associazione "Antonio Pastore")

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza individuale.
2. L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione nonché, all'esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dall'1/1/2000 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale; è fissato in euro 4.803,05 in ragione d'anno. A decorrere dall'1/10/2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.296,45 in ragione d'anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.
4. Ai dirigenti di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un

contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

5. Il contributo versato all'Associazione Antonio Pastore è finalizzato all'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.

6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

11/11/2019

Verbale di accordo

Il giorno 11/11/2019, tra la FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA, si è stipulato il seguente accordo.

Premesso che

In data 18/9/2019 le Parti, ai fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza del CCNL per i Dirigenti delle aziende alberghiere fino al 31/12/2019, condividendo, altresì:

- l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per le imprese ed i manager ;
- la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale ;
- il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

Concordano quanto segue

Al fine di garantire il processo di riallineamento della previdenza complementare del fondo Mario Negri, le Parti concordano una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 26, comma 4, del vigente CCNL Dirigenti.

Pertanto, per il periodo di proroga del suddetto CCNL (1/1/2019 - 31/12/2019) l'aliquota del contributo integrativo passa dall'attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 dello stesso art. 26.

15/03/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/3/2017, tra AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi e MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 23/1/2014, per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.).

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2015 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 4 Previdenza complementare Fondo "Mario Negri"

1. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 28 del CCNL 23/1/2014 è pari all'11,88% a decorrere dall'1/1/2016, al 12,11% a decorrere dall'1/1/2017 e al 12,35% a decorrere dall'1/1/2018.

2. Il contributo integrativo di cui al comma 6 dell'art. 28 del CCNL 23/1/2014 è pari all'1,99% a decorrere dall'1/1/2015, al 2,03% a decorrere dall'1/1/2016, al 2,07% a decorrere dall'1/1/2017 e al 2,11% a decorrere dall'1/1/2018.

3. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti all'art. 5, commi da 1 a 3, come modificato dall'art. 6 del presente accordo, a decorrere dall'anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall'anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%.

Art. 5 Previdenza Integrativa Individuale

Il comma 4 dell'art. 29 del CCNL 23/1/2014 viene modificato come segue:

"4. Ai Dirigenti di cui all'art. 5, commi dall'1 al 3, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata

convenzione, come da tabella allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative ."

21/12/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/12/2016, tra la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia e MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 24/6/2004 e successive modifiche, per i dirigenti delle aziende alberghiere.

Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza .

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2015 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 5 Previdenza complementare Fondo "Mario Negri"

1. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 26 del CCNL 24/6/2004 e successive modificazioni è pari all'11,88% a decorrere dall'1/1/2016, al 12,11% a decorrere dall'1/1/2017 e al 12,35% a decorrere dall'1/1/2018.

2. Il contributo integrativo di cui al comma 4 dell'art. 26 del CCNL 24/6/2004 e successive modificazioni è pari all'1,99% a decorrere dall'1/1/2015, al 2,03% a decorrere dall'1/1/2016, al 2,07% a decorrere dall'1/1/2017 e al 2,11% a decorrere dall'1/1/2018.

3. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro di cui al comma 5 del CCNL 24/6/2004 e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall'anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%.

27/01/2000

Titolo IV - PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVE

Art. 25 - Previdenza integrativa.

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo "Mario Negri".

2. A decorrere dall'1.1.99 detto trattamento viene finanziato mediante un contributo riferito a una retribuzione convenzionale annua di £. 99.060.285, elevata a £. 104.013.300 a decorrere dall'1.1.00, nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, e dell'1% a carico del dirigente.

3. Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari.

4. Il Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo .

31/10/1997

Parte III - PREVIDENZA INTEGRATIVA E SUPPLEMENTARE

Art. 6 - Previdenza integrativa.

L'art. 25 del CCNL 3.7.95 è sostituito dal seguente:

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza integrativa della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPSe/o di Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo "Mario Negri".

A decorrere dall'1.1.97 detto trattamento viene finanziato mediante un contributo riferito a una retribuzione convenzionale annua di £.89.850.600, elevata a £. 94.343.130 a decorrere dall'1.1.98, nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, e dell'1% a carico del dirigente.

Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari.

Il fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo .

03/07/1995

TITOLO IV - PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVE

Articolo 25 - Previdenza integrativa

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto sono istituiti :

a) un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi;

b) una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare .

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 detti istituti previdenziali vengono finanziati rispettivamente :

a) il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a lire 81.497.000 a partire dal 1° gennaio 1995 ed a lire 85.572.000 a partire dal 1° gennaio 1996, nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, e dell'1% a carico del dirigente;

b) il secondo mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a lire 75.000.000 a partire dal 1° gennaio 1994, ed un contributo del 10% a carico del dirigente riferito ad una retribuzione convenzionale annua di lire 9.000.000 dal 1° gennaio 1994.

3. Tali contributi, vengono versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari.

Dichiarazione a verbale

In merito al contributo di cui all'articolo 25, secondo comma, lettera b), le Parti convengono sulla necessità di ridefinirne l'operatività nelle sue varie articolazioni anche in considerazione della sopravvenuta disciplina in materia di previdenza integrativa. A questi fini, in attesa che sia più compiutamente definita la disciplina sulla previdenza integrativa, le Parti concordano di avviare le opportune trattative entro il mese di settembre 1994.

20/07/1994

ART. 1 - PREVIDENZA INTEGRATIVA

L'articolo 22 del CCNL 10 giugno 1992 è sostituito dal seguente :

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto sono istituiti :

a) un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi;

b) una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare .

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 detti istituti previdenziali vengono finalizzati rispettivamente :

a) il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a lire 77.616.000 a partire dal 1° gennaio 1994, nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale , e dell'1% a carico del dirigente;

b) il secondo mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a lire 75.0000.000 a partire dal 1° gennaio 1994, ed un contributo del 10% a carico del dirigente riferito ad una retribuzione convenzionale annua di lire 9.000.000 dal 1° gennaio 1994.

3. Tali contributi, vengono versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari.
